



CITTA' DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 120
del Registro

Oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2024

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventidue** del mese di **Dicembre** alle ore 15:30, nella Residenza Municipale, previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di seconda convocazione.

Presiede l'adunanza: **NAZZARENO PUTRINO** in qualità di Presidente del Consiglio.

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZA
1) PUTRINO NAZZARENO	Presidente	SI
2) FATELLI ELISA	Consigliere	NO
3) POLICARO GIUSEPPE	Consigliere	NO
4) LUCIANO STEFANO	Consigliere	SI
5) FUSINO ZELIA	Consigliere	SI
6) SCRUGLI LORENZA STEFANIA	Consigliere	NO
7) NASO AGOSTINO	Consigliere	NO
8) LOMBARDO LORENZO	Consigliere	SI
9) COLLOCA GIUSEPPINA	Consigliere	NO
10) TERMINI GERLANDO	Consigliere	NO
11) TUCCI DANILO	Consigliere	NO
12) CONSOLE DOMENICO	Consigliere	SI
13) CATAUDELLA PAOLA	Consigliere	NO
14) CALABRIA GIUSEPPE	Consigliere	SI
15) LO SCHIAVO SERENA	Consigliere	SI
16) CUTRULLA' GIUSEPPE	Consigliere	NO
17) SANTORO DOMENICO	Consigliere	NO
18) ARENA AZZURRA	Consigliere	NO
19) MICELI MARCO	Consigliere	SI
20) CURELLO LEOLUCA ANTONIO	Consigliere	SI
21) ROSCHETTI ANTONINO	Consigliere	NO
22) PILEGI LOREDANA PATRIZIA C.	Consigliere	SI
23) SORIANO STEFANO	Consigliere	SI
24) COMITO PIETRO	Consigliere	SI
25) SCHIAVELLO ANTONIO	Consigliere	SI
26) URSIDA STEFANIA	Consigliere	NO
27) RUSSO GIUSEPPE	Consigliere	NO
28) PISANI SILVIO	Consigliere	NO
29) PUGLIESE LAURA	Consigliere	NO
30) CUZZUCOLI GIUSEPPE	Consigliere	SI
31) LO BIANCO ANTHONY	Consigliere	NO
32) IERFONE ANGELA	Consigliere	SI

Consiglieri presenti n. **15** su **32** Consiglieri Comunali assegnati.

Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune, **DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA**

E' presente il Sindaco.

Sono presenti i seguenti assessori **VINCENZO BRUNI,-MARIA NARDO,-MICHELE FALDUTO,-MARIA CARMOSINA CORRADO,-GIUSI FANELLI,-ANTONIO FUSCA'**,

La seduta è pubblica.

Si dà atto che la seduta consiliare è conservata ed è consultabile negli archivi multimediali del sito internet istituzionale del Comune di Vibo Valentia, nella sezione "L'Amministrazione > Streaming e Diretta Sedute di Consiglio Comunale", a cui si rinvia quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Presidente pone in discussione il **Punto 15 all'odg: "Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/2023, avente ad oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2024"** e concede la parola all'Assessore delegato Nardo Maria Teresa per relazionare sulla proposta di seguito riportata:

VISTO l'art. 1, comma 738 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), con cui è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO in particolare che:

- il comma 738 ha provveduto ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- il comma 741 ha stabilito gli oggetti imponibili, costituiti da fabbricati, abitazioni principali, aree edificabili e terreni agricoli, individuando, altresì, gli immobili assimilabili alle abitazioni principali;
- il comma 742 ha individuato il Comune quale soggetto attivo dell'imposta municipale propria che, dunque, rappresenta l'ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06% con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO, altresì, che le aliquote applicabili sono le seguenti:

- aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, pari allo 0,86 per cento, con possibilità per i Comuni, tramite deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

EVIDENZIATO che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;

- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

Aliquote			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,76%	1,06%	0,00%	Aree edificabili
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

PRESO ATTO che le previsioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

DATO ATTO CHE la Legge n. 170/2023 di conversione del DL. n. 132/2023 tramite l'Art. 6-ter (Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali). dispone: *"- 1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025."*

EVIDENZIATO che stante la proroga sopra citata il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2024, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

CONSIDERATO che la presente delibera deve essere trasmessa telematicamente al MEF;

DATO ATTO che, per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757 della Legge n. 160/2019 ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

VERIFICATO che il decreto interministeriale 20 luglio 2021 ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali, al fine della loro trasmissione al MEF, mediante inserimento sul Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, in quanto non si rende applicabile l'ultimo capoverso dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019;

VISTO che con deliberazione C.C. n. 49 del 20 luglio 2020 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

RIMARCATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 21/01/1999;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale.

Terminata la relazione dell'Assessore Nardo, il Presidente constatata l'assenza di interventi da parte dei consiglieri, indice la votazione sulla proposta del consiglio comunale, con la modalità dell'alzata di mano, conseguendo il seguente risultato:

Consiglieri presenti n°16 (compreso il Sindaco)

Voti favorevoli n° 11

Contrari n° 5 (Comito, Soriano, Pilegi, Miceli e Luciano)

Astenuti 0

Assenti n. 17

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dà atto dell'approvazione della **"Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/2023, avente ad oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del consiglio comunale;

Visto il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n° 76/2023, prot. n. 60791/2023;

Uditi gli interventi della seduta;

Visti:

- il d.lgs. 267/2000

- lo Statuto Comunale

- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

Con votazione palese che ha dato risultato riportato in narrativa

DELIBERA

- che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare per l'anno 2024, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote della "nuova" IMU:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTE %
Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,06%
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura	0,60%

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	
Fabbricati categoria "D"	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Altri immobili	1,06%

- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
Data 30/11/2023	<i>Il Responsabile</i> <i>f.to DOTT.SSA CLAUDIA SANTORO</i>

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
Data 30/11/2023	<i>Il Responsabile</i> <i>f.to DOTT.SSA CLAUDIA SANTORO</i>

Letto e Sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
f.to NAZZARENO PUTRINO

Il Segretario Generale
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.

Vibo Valentia, li

***Il Segretario Generale
DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA***

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- Sarà esecutiva ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia li, 22/12/2023

***Il Segretario Generale
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA***